

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1036 del 23/02/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - Concessione per l'occupazione di area demaniale del Torrente Parma in Comune di Parma (PR) - Richiedente: Federica Fava - Uso: area verde pertinenziale ad uso sfalcio - Procedimento: PR25T0055 - Pratica: 26706/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1079 del 23/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE PARMA IN
COMUNE DI PARMA (PR) - RICHIEDENTE: FEDERICA FAVA - USO:
AREA VERDE PERTINENZIALE AD USO SFALCIO - PROCEDIMENTO:
PR25T0055 - PRATICA: 26706/2025**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n.24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/04/2015, n.2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n.9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n.895 del 2007 - n.913 del 2009 - n. 469 del 2011- n.1622 del 2015 - n.1694 del 2017 - n.1740 del 2018 e n.1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n.3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n.13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su

città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Legge Regionale n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021, 124/2023 e 155/2025 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 144091 in data 08/08/2025 , con la quale la Sig.ra Federica Fava (C.F. FVAFRC68R42G337T) ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione con regolarizzazione per l’occupazione di terreni demaniali ubicati in sponda destra del Torrente Parma, in Comune di Parma (PR), e censiti al N.C.T. del succitato Comune alla Sezione D Foglio 54 fronte Mappali 292 e 397 per area verde pertinenziale ad uso sfalcio;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n.7/2004, in data 27/08/2025 sul BURERT (parte seconda) n. 231 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole espresso dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (nota assunta al prot. Arpae n. 169625 del 25/09/2025 e sua errata corrige con nota assunta al prot. Arpae n.

202817 del 14/11/2025);

- della nota assunta al protocollo ARPAE n. 209997 in data 26/11/2025 con cui la succitata Federica Fava ha richiesto la rateizzazione della somma dovuta per gli indennizzi dal 2020 al 2025;
- della comunicazione ricevuta con protocollo ARPAE n. 33465 del 23/02/2026 con cui sono stati accettati il piano di rateizzazione e le relative somme;

RITENUTO che la suddetta richiesta di rateizzazione possa essere accolta ai sensi dell'art. 45 della L.R. 28/2013, per una quota capitale dovuta quantificata in € 1542.83, a cui dovranno essere sommati gli interessi maturati alla data di ogni versamento, nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile;

ACCERTATO che la Richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e il canone dovuto a seguito di presentazione di istanza per le annualità 2025 e 2026;
- in data 19/02/2026 ha versato la somma pari a € **250,00** a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire*, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Sig.ra Federica Fava (C.F. FVAFRC68R42G337T) la regolarizzazione di concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale ubicata in sponda destra del Torrente Parma in Comune di Parma (PR), censita al N.C.T. del suddetto Comune alla Sezione D Foglio 54 fronte Mappali 292 e 397, come da planimetria conservata agli atti dell'istanza (Procedimento PR25T0055);
- b) di stabilire che* la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
- c) di approvare* il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 20/02/2026;
- d) di prescrivere* il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;
- e) di accogliere* la richiesta presentata dalla concessionaria per la rateizzazione degli indennizzi, dovuti per gli anni dal gennaio 2020 al luglio 2025, per un importo complessivo quantificato in 1.542,83, a titolo di capitale ed interessi al 09/02/2026 maggiorati dell'interesse dovuto ad ogni rata versata;
- f) di stabilire* che la somma dovuta deve essere corrisposta in 4 rate mensili e che il pagamento di tali importi deve avvenire secondo gli importi e le scadenze contenute nel sotto riportato piano di rateizzazione:

N. Rata	Quota Capitale	Quota interessi	Scadenza rata	Importo rata
1	385,71 €	0,00 €	28/02/2026	385,71 €
2	385,71 €	2,99 €	28/04/2026	388,70 €
3	385,71 €	2,06 €	28/06/2026	387,77 €
4	385,71 €	1,03 €	28/08/2026	386,74 €

g) di avvertire che il mancato pagamento di due rate entro le scadenze sopra prescritte comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione con conseguente obbligo per la concessionaria di versare il residuo in un'unica soluzione, pena la riscossione coattiva del credito antecedentemente alla scadenza della stessa, mentre le successive rate comprendono gli interessi maturati tra le rispettive singole scadenze;

h) di dare atto inoltre che la concessionaria può richiedere di essere autorizzata a saldare anticipatamente il proprio debito residuo costituito dalla quota capitale restante, calcolata come somma delle rate residue decurtate dalle quote interessi;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il rateo del canone 2026 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € **250,00** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni per la nuova concessione con regolarizzazione per l'occupazione di area demaniale rilasciata a favore della Sig.ra Federica Fava C.F. FVAFRC68R42G337T, di seguito individuata come Concessionario, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR25T0055.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma, individuata alla Sezione D Foglio 54 fronte Mappali 292 e 397 del Comune di Parma (PR) per area verde pertinenziale ad uso sfalcio, come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2031.**
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due (2) annualità di canone

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
- 3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone annuale calcolato per l'uso richiesto per l'anno 2026 ammonta a € **151,75**;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. **Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;**
4. L'importo del deposito cauzionale è stabilito in € **250,00** e viene versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro

soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza

demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (nota assunta al prot. Arpae n. 169625 del 25/09/2025 e sua errata corrige con nota assunta al prot. Arpae n. 202817 del 14/11/2025) e sarà allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. **Sig. FAVA FEDERICA**
c.a. Michele Scaccaglia
michele.scaccaglia@geopec.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 20/2015C/A, 352

OGGETTO: TORRENTE PARMA – DEMANIO IDRICO SUOLI – Pratica N. 26706/2025, Procedimento N. PR25T0055 Nuova concessione con regolarizzazione per utilizzo di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma, in Comune di Parma (PR), ad uso cortilivo/giardino, foglio 54 fronte mappali 387 e 292.

Richiedente: Sig. FAVA FEDERICA

VISTA la nota di ARPAE in data 08/08/2025 con prot. n. 144091 (assunta con prot. AIPO n. 24531 in data 18/08/2025) avente per oggetto la richiesta di nuova concessione con regolarizzazione per utilizzo di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma, in Comune di Parma (PR), ad uso cortilivo/giardino, foglio 54 fronte mappali 387 e 292;

CONSIDERATO che le aree ricadono nella fascia B esondabile del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) del torrente Crostolo;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare l'art. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume PO, in vigore dal 17/04/2025, approvate con DPCM 10/03/2025 denominato "Approvazione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" - pubblicato sulla G.U. n.89 del 16/04/2025;

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l’aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica e di navigazione interna che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

ESAMINATA la documentazione allegata;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici**

alla nuova concessione con regolarizzazione per utilizzo di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma, in Comune di Parma (PR), ad uso cortilivo/giardino, foglio 54 fronte mappali 387 e 292, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali, sotto l’osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere è accordato solo ed esclusivamente per le aree specificatamente indicate nella richiesta evinte dalla documentazione presentata, che diventa parte integrante del presente Nulla Osta anche se materialmente non allegata e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; opere difformi dallo stesso o l’inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al concessionario;

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l’obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. Il richiedente si impegna a:
 - attenersi scrupolosamente alle normative e direttive di natura ambientale e forestale vigenti nella zona interessata;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le attività agricole, diverse da quelli strettamente autorizzati, che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d’acqua;

- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
3. è tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;
4. **dovranno essere sempre rispettate e/o ripristinate le distanze minime prescritte dal R.D. 523/1904 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche" nel quale, all'art. 96, si stabilisce che "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto... le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei corsi d'acqua se non munito di argini come sopra (...) a distanza minore di metri quattro (4,00) per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci (10,00) per le fabbriche e per gli scavi", pena la decadenza e revoca immediata del presente atto.** Risulta evidente che occorre adottare le dovute precauzioni ed i necessari accorgimenti al fine di garantire sempre l'inalterabilità dell'alveo del fiume e l'accesso per la sua manutenzione;
5. **non è autorizzata:**
- **la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;**
 - **la fabbricazione e/o la presenza di recinzioni, steccati, staccionate, reti, siepi, muri e palizzate che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque ed ostacolo alle eventuali operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;**
6. è vietato in modo assoluto lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe del corso d'acqua ed il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;
7. la pulizia delle aree oggetto della concessione sarà a carico del richiedente e dovrà essere effettuata con mezzi idonei allo sfalcio del cotico erboso, che in ogni caso non dovrà essere danneggiato, avendo anche cura di non arrecare alcun danno alle sponde e alle pertinenze dell'opera idraulica del corso d'acqua interessato, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di inibizione del terreno lo consentano. Il richiedente dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. I prodotti di risulta dovranno essere immediatamente asportati dalle aree golenali e conferiti altrove per evitare che gli stessi, nel caso si verificassero fenomeni di piena, possano venire trasportati dalla corrente fluviale;
8. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
9. è in carico del concessionario, per tutta la durata della concessione, la responsabilità in materia di sicurezza; pertanto, questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata;
10. il richiedente dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le aree e le opere oggetto di concessione e provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo

Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;

11. considerato che l'area in oggetto del presente atto è localizzata all'interno della fascia B PAI esondabile (B), **il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna); in caso di distruzione e/o danneggiamento di beni e proprietà, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;**
12. in caso di attivazione del Servizio di Piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito e l'accesso nei terreni oggetto della presente concessione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
13. dovrà essere garantito il transito e l'accesso alle pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
14. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico dell'Ente richiedente come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
15. in nessun caso l'Ente richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
16. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale

occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico dell'Ente richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il concessionario con dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRETTORE f.f.,
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale
Ing. Gianluca Zanichelli
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica
Ing. Monica Larocca

ARPAE SAC
Unità Demanio Idrico - Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

E p.c.

Federica Fava
c.a. Michele Scaccaglia
michele.scaccaglia@geopec.it

Parma, lì

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 20/2015 C/A – 352

Oggetto: DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica N. 26706/2025, Procedimento N. PR25T0055. Nuova concessione con regolarizzazione per utilizzo di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma, in Comune di Parma (PR), ad uso cortilivo/giardino. Richiesta Nulla Osta Idraulico.

In riferimento alla nota assunta al n. Prot. AIPO 33647 del 10/11/2025 si conferma che il Nulla Osta emesso con n. Prot. AIPO 28284 del 25/09/2025 è riferito al corpo idrico Torrente Parma e che all'interno del Parere idraulico citato si è riportato il riferimento al Torrente Crostolo per mero errore materiale.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE f.f.
In qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale

Ing. Gianluca Zanichelli
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

VISTO: L'Incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica

Ing. Monica Larocca
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

La Concessionaria, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi con nota prot. Arpae n. 33645 del 23/02/2026, firmato per accettazione.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.